



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2C4 - I4.1

"INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IDRICHE PRIMARIE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO"



**CONSORZIO DI BONIFICA**  
della romagna occidentale

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE "FOSSO VECCHIO" MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE, NEI COMUNI DI BAGNACAVALLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA.

*CUP I41B21003430008*

*CODICE INTERVENTO PNRR-M2C4-I4.1-A2-2*

### PROGETTO GENERALE ESECUTIVO

**ALL. 1.4**

### RELAZIONE DI ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IMPATTI AMBIENTALI



IL PROGETTISTA  
Dott. Ing. Elvio Cangini  
*Firmato digitalmente*

LUGO, 17/02/2023

# RELAZIONE DI ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IMPATTI AMBIENTALI

## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	6
	Normative di riferimento.....	7
2.1	PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (P.T.P.R).....	7
2.2	PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (P.T.C.P) .....	10
2.2.1	UNITÀ DI PAESAGGIO.....	10
2.2.2	TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI .....	18
2.2.3	ASSETTO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ, POLIFUNZIONALI, AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE, ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE.....	34
2.3.4	PROGETTO RETI ECOLOGICHE IN PROVINCIA DI RAVENNA .....	35
3	ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN VIGORE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA.....	37
3.1	CARTA UNICA TERRITORIALE (C.U.T).....	39
3.1.1	CANALE NAVIGLIO ZANELLI.....	50
3.1.2	<i>VANO TECNICO VALLETTA</i> .....	52
3.1.3	<i>VANO TECNICO BONCELLINO</i> .....	55
3.2	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E).....	56
3.3	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C).....	66
3.4	PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C) .....	70
4	LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 4 "DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI".....	71
5	IMPATTO DEL CANTIERE SULL'AMBIENTE NATURALE .....	71
6	CONCLUSIONI .....	72

# 1 PREMESSA

Il progetto in oggetto verte alla messa in sicurezza e all' incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi e serviti da uno dei collettori di scolo nevralgici per il nostro comprensorio, il canale di Bonifica Fosso Vecchio.

A tal fine, si prevede l'esecuzione di una serie di opere funzionali all'utilizzo in sicurezza di un'area già naturalmente conformata ad assolvere la funzione di cassa di espansione per la laminazione delle piene del canale Fosso Vecchio. Tale invaso avrà una porzione adibita a lago permanente così da garantire una riserva idrica da utilizzarsi in casi di eccezionale siccità, indicato in fig.1 con velatura azzurra) ; in tal modo i territori agricoli limitrofi (area indicata sempre in fig.1 con velatura verde), particolarmente vocati alle coltivazioni frutti-vinicole ed orticole, potranno disporre di una serie di opere (centrali di pompaggio e rete di distribuzione irrigua tubata) per l'efficientamento della pratica irrigua (oggi molto dispendiosa in termini di risorsa idrica), attualmente attiva attraverso l'uso dei canali di scolo presenti in zona.

Gli obbiettivi che il progetto si propone sono quindi:

1. efficientamento di un'area irrigua esistente di 4100 ha con l'intento di realizzare un risparmio, rispetto alla situazione attuale, di risorsa idrica di almeno 9.800.000 m<sup>3</sup> rispetto ad un totale di 14.000.000 m<sup>3</sup> che attualmente si usano.
2. aumento della sicurezza idraulica di un territorio di circa 20.000 ha passando da una sicurezza idraulica rispetto ad eventi pluviometrici con tempo di ritorno vent'anni ad una sicurezza idraulica rispetto ad eventi pluviometrici contempo di ritorno di 50 anni.
3. garantire ad un territorio di circa 4000-5000 ha la risorsa irrigua anche in periodi particolarmente siccitosi.
4. azzerare le emissioni da combustibili fossili legati alle attività irrigue attualmente svolte nell'areale oggetto di intervento.

In base agli obbiettivi definiti, gli interventi sopra anticipati e che si propongono nel presente progetto, possono essere così suddivisi:

- a) efficientamento della distribuzione irrigua attraverso la sostituzione, con rete turbata interrata, della rete irrigua attualmente costituita dalla rete dei canali in terra , che insistono sull'area oggetto l'intervento e che attualmente hanno una funzione duale, irrigua e di scolo , con la costruzione di due centrali di pompaggio al servizio rispettivamente di un' area di 1200ha e di 2900ha con adiacente vasca di accumulo acqua e la realizzazione di una rete irrigua tubata per la distribuzione dell'acqua in pressione alle aziende agricole appartenenti al comparto rappresentato in Figura 1;
- b) efficientamento, di un'area normalmente coltivata che rimarrà tale e che

attualmente, in caso di eventi pluviometrici molto intensi, si allaga (cassa di espansione naturale), tramite la realizzazione di una serie di opere atte a garantire che l'evento di allagamento si verifichi in sicurezza, nei confronti delle aree limitrofe e rispetto alle arginature del canale Fosso Vecchio, che dalla medesima area, viene "laminato". Nello specifico vengono previste le seguenti opere:

- 1) rinforzo e rialzo delle arginature esistenti che delimitano l'area;
  - 2) realizzazione di porzioni di arginature a protezione di abitazioni presenti nel contorno dell'area e rinforzo di parte delle arginature dello stesso canale Fosso Vecchio;
  - 3) realizzazione delle strutture di scolmo (sfioratore) e di scarico, nel corpo arginale del canale, attraverso le quali l'area può operare, in sicurezza, come cassa di laminazione, garantendo un efficiente e sicuro funzionamento durante la fase di invaso e durante la successiva fase di rapido svuotamento.
- c)** Realizzazione all'interno dell'area adibita, in caso di eventi pluviometrici intensi, a laminazione, di un lago permanente con funzione di riserva idrica, in caso di periodi particolarmente siccitosi, che per l'area in esame coincidono con l'impossibilità di alimentare il C.E.R (Canale Emiliano Romagnolo) dal fiume Po, al fine di salvaguardare la vita delle piante e delle coltivazioni in essere nel territorio interessato dall'intervento nel suo complesso;
- d)** Asservimento delle due centrali di pompaggio di cui al punto a) ad impianti fotovoltaici da allocare nelle rispettive vasche di accumulo, dimensionati in modo da garantire l'autosufficienza energetica delle stesse centrali di pompaggio, con ciò energeticamente ed ambientalmente sostenibili, in sostituzione della miriade di impianti di pompaggio funzionanti a combustibili fossili che attualmente sono in uso nelle singole aziende agricole per assolvere alla pratica irrigua.






Figura 1

Si prevede la realizzazione di due centrali di pompaggio. La prima, denominata, "Boccellino" sarà a servizio di un'area di circa 1200 ha e verrà posizionato all'interno dell'omonimo distretto in adiacenza al canale Fosso Vecchio, dove in fregio allo stesso verrà posta la condotta che dipartendosi dal C.E.R lungo un percorso di circa 3,5 km alimenterà direttamente il vano tecnico di pompaggio. Tale condotta verrà realizzata in materiale plastico (P.V.C) e grazie alla favorevole disposizione dei terreni

attraversati che risultano degradanti procedendo dal C.E.R verso il nuovo vano tecnico, funzionerà a gravità (non saranno necessari gruppi di sollevamento per indirizzare l'acqua che poi sarà distribuita attraverso il vano tecnico di pompaggio agli agricoltori compresi nell'areale sotteso).

L'impianto di pompaggio sarà dotato, come detto, di vasca di accumulo con volume invasabile tale da garantire un'autonomia di 24 ore di funzionamento indipendentemente dalla fornitura/disponibilità dal C.E.R e valutato, considerando la dimensione del distretto, pari a circa 31.000 mc.

Il vano tecnico contenente le pompe e la vasca volano saranno coperti da pannelli fotovoltaici, in parte integrati nell'edificio, in parte galleggianti. La parte galleggiante dell'impianto fotovoltaico sarà perfettamente aderente alla superficie acquatica, inserendosi in un contesto di perfetta armonia ambientale con lo specchio d'acqua, garantendo un impatto pressoché nullo sul territorio, salvaguardando sia la funzionalità dell'opera che punto di vista funzionale sia quello ambientale (non si riducono le superfici coltivabili, non si perde la funzione dello specchio d'acqua impegnato, non si alterano in alcun modo le caratteristiche fisico chimiche degli elementi interessati), con una notevole riduzione dell'evaporazione dell'acqua nell'area coperta e conseguente conservazione della risorsa acqua stessa.

La seconda delle due centrali denominata "Valletta" andrà a servizio di un'area di circa 2'900 ha e verrà posizionata all'interno dell'omonimo distretto, in adiacenza all'area destinata a cassa di laminazione, e al canale Naviglio Zanelli, già oggi utilizzato come vettore irriguo dell'acqua proveniente dal C.E.R (tramite impianto di sollevamento ubicato all'intersezione del C.E.R con lo stesso Naviglio), verso le zone comprese nel distretto Senio-Lamone, poste a nord dello stesso C.E.R. Il canale Naviglio Zanelli alimenterà, quindi, direttamente la vasca volano, associato al vano tecnico di pompaggio, ed il lago permanente, con funzione di riserva idrica, di cui è prevista la realizzazione all'interno della cassa di espansione. All'interno del progetto è previsto anche un intervento di impermeabilizzazione del canale Naviglio Zanelli.

Per quanto riguarda la posa delle condotte irrigue è prevista con gestione dei terreni a "bilancio zero". Infatti, durante la posa delle condotte si prevede di riutilizzare la maggior parte del terreno proveniente dagli scavi per l'allettamento delle condotte stesse, lasciando a fine lavori una baulatura necessaria alla compensazione degli assestamenti che ovviamente si verificano nei mesi successivi alla chiusura degli scavi.

È possibile prevedere l'utilizzo, per l'allettamento delle condotte, del terreno proveniente dagli stessi scavi poiché, come evidenziato dalla relazione geologica allegata al progetto e dalle mappe pedologiche, in particolare la "*Carta dei suoli della pianura Emiliano-Romagnola, scala 1:50.000. Aggiornamento 2012*", si tratta di terreni di tipo "franco limoso" che si prestano a questa funzione, specialmente se per l'esecuzione della posa viene utilizzato un escavatore di tipo "*a catenaria*", con il quale il terreno scavato viene perfettamente sminuzzato.

Parte dei terreni provenienti dagli scavi saranno utilizzati per il rinfranco dei gruppi di consegna, distribuiti lungo gli stessi tracciati delle condotte.

I terreni scavati per la realizzazione del lago permanente e del lago a servizio del vano tecnico di pompaggio "Valletta" saranno utilizzati per la realizzazione degli argini a completamento della cassa "naturale" e per il rinforzo degli argini dello scolo Fosso Vecchio sia nel tratto in fregio alla cassa di laminazione, sia nel tratto di monte.

In conclusione lo scrivente progettista dei lavori in argomento dichiara che sarà pari a zero il bilancio tra scavi e rinterri dei terreni. Il terreno eccedente sarà depositato in terreni agricoli limitrofi alla via Viazza Nuova in Bagnacavallo (RA), a giacitura depressa.

Si riporta di seguito una disamina degli strumenti di pianificazione presi in analisi.

## **2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) della provincia di Ravenna (approvato con Delibera del consiglio Provinciale n. 9 del 28.02.2006);
- Regolamento Urbanistico edilizio della Unione Bassa Romagna (RUE) APPROVATO e è divenuto operativo con la pubblicazione sul BUR n°127, il 18/07/2012 per effetto delle Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C) della Unione Bassa Romagna APPROVATO, e divenuto operativo con la pubblicazione sul BUR n°106, il 17/06/2009 per effetto delle Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale;
- Carta dei vincoli, per il solo Comune di Bagnacavallo, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 18/03/2019 e sono entrati in vigore con la pubblicazione sul BURERT n.120 del 17/04/2019;
- Carta dei vincoli, per il solo Comune di Alfonsine APPROVATA con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 19/03/2019 e sono entrati in vigore con la pubblicazione sul BURERT n.120 del 17/04/2019;

Il progetto ed il presente rapporto sono stati, infatti, elaborati in conformità agli strumenti di pianificazione sopra riportati e alle normative di riferimento di seguito elencate.

## **Normative di riferimento**

- Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- Circolare in merito agli Indirizzi operativi ministeriali sulle opere costiere e sulle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua - Applicazione della disciplina di VIA ai sensi della LR 4/2018. Prot. 482084 del 02/07/2020;
- Legge Regionale del 30/07/2013, n. 15: "Semplificazione della disciplina edilizia" in particolare art. 53 "modifiche all'art. 4 della L.R. 9/1999" e art. 54 "modifiche all'art. 4 ter della L.R. 9/1999
- Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002, n. 137";
- Decreto Legislativo 3/04/2003, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 6 del 17/02/2005 e successive modifiche: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale della Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- D.P.R: 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Si procede quindi alla disamina degli elementi estratti dagli strumenti di pianificazione territoriale, utili alla verifica della conformità del progetto proposto, rispetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

## **2.1 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (P.T.P.R)**

Il Piano territoriale paesaggistico regionale è lo strumento attraverso cui la Regione tutela e valorizza l'identità paesaggistica e culturale del territorio, cioè le caratteristiche peculiari delle zone e gli aspetti di ciò che è necessario salvaguardare i caratteri strutturanti e nei quali è riconoscibile un valore paesaggistico, naturalistico, geomorfologico, storico-archeologico, storico-artistico o storico-testimoniale.

Il P.T.P.R prevede diversi adempimenti rivolti sia all'attività di pianificazione territoriale provinciale sia alla pianificazione urbanistica comunale, finalizzati all'approfondimento del territorio nei suoi valori di interesse paesistico e nelle specificazioni delle relative discipline normative.

Il Piano stabilisce limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del territorio attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni che devono essere rispettate dai piani provinciali, comunali e di settore.



La porzione di territorio interessata dall'opera rientra all'interno dell'unità di Paesaggio n. 7 "Pianura Romagnola".

Si illustrano di seguito gli elementi fisici caratteristici di queste unità di Paesaggio:

- Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive;
- Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura;

Si illustrano di seguito gli elementi biologici di queste unità di Paesaggio:

- Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti;
- Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate;




Figura 2

Si illustrano di seguito gli elementi antropici di questa unità di Paesaggio:

- Centri di origine romana e impianto murato medioevale;
- Casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile;
- Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione;
- Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa  
· Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche;

Si considerino i vincoli esistenti in questa unità di paesaggio:

- Vincolo militare;
- Vincolo idrogeologico;
- Vincolo sismico;
- Vincolo paesistico;
- Abitati soggetti a consolidamento e trasferimento;
- Riserve naturali;
- Zone soggette alla L.615/1966;
- Zone umide;
- Oasi di protezione della fauna;
- Zone soggette a controllo degli emungimenti;

Di seguito lo stralcio dell'areale di progetto ritagliato sulle tavole del P.T.P.R.

**Si riporta poi uno stralcio della Tavola relativa ai vincoli del PTPR, riferito all'area oggetto del presente studio, nel quale vengono analizzati i sistemi e le zone strutturanti la forma del territorio.**

In rosso l'areale relativo ai lavori in progetto.




Figura 3

In riferimento alle tavole sopra riportate, si segnala che le opere ricadono in aree caratterizzate in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua e dossi, tutelate ex art. 17 del PTPR.

**È evidente la compatibilità delle opere oggetto di questo progetto, che non alterano l'infrastruttura del territorio ma anzi si configurano quali strumenti di protezione idraulica pensati per essere inseriti nel territorio beneficiario nonché, con riferimento all'irrigazione, quali strumenti di riconversione e adeguamento delle modalità irrigue, in armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.**

## **2.2 PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (P.T.C.P)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovra comunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale. Il P.T.C.P è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

Si espone di seguito la sovrapposizione dell'areale di progetto sulla tavola dei vincoli del P.T.C.P.

Si procede poi di seguito all'analisi di maggior dettaglio dei vari temi.

### **2.2.1 UNITÀ DI PAESAGGIO**

In applicazione del P.T.P.R, il P.T.C.P ha compiuto un accurato approfondimento sulle letture dei caratteri distintivi dei diversi paesaggi presenti nel territorio provinciale, lettura che ha condotto all'individuazione di 15 distinte Unità di Paesaggio (rispetto alle 7 indicate nel PTPR per la provincia di Ravenna). Le singole unità di paesaggio costituiscono ambito di concentrazione per la definizione della sostenibilità delle trasformazioni determinate dalle politiche territoriali ed economiche sui paesaggi provinciali al fine di mantenere la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi, nonché la tutela degli elementi caratterizzanti. L'area in esame ricade entro le unità di paesaggio n. 10 denominata "Terre Vecchie" e n. 12- a denominata "Centuriazione".

Sono riportati di seguito i principali elementi caratterizzanti della suddetta unità, così come descritti nell'allegato 1 della relazione Generale del Piano.




Figura 4

Il territorio oggetto di questa analisi ricade all'interno di due unità di paesaggio e rispettivamente la n. 12 della Centuriazione e la n.10 denominata Terre Vecchie.

Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti dell'unità di paesaggio n. 12 denominata **"Centuriazione"**.

La lettura di questa U. di P. si divide in due distinte aree del territorio provinciale: una di piccole dimensioni, rientra interamente nel comune di Cervia e rappresenta l'estremo margine nord-est della centuriazione "cesenate", l'altra di dimensioni ben più ampie, coinvolge i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Cotignola, Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e Fusignano. La centuriazione "faentina" si estende a nord fino ai confini delle bonifiche rinascimentali, tra Fusignano e Ca' di Lugo dove si perdono le tracce della regolare maglia centuriata. Mentre la centuriazione "cesenate" rimane aperta alla provincia di Forlì-Cesena, la centuriazione faentina si apre alle province di Forlì e Bologna. A delimitare il lato sud- ovest dell'agro faentino non è la via Emilia ma la ricostruzione di un percorso pedemontano di origine etrusca parallelo alla antica strada consolare. Il territorio è attraversato dai fiumi appenninici Lamone, Senio e Santerno.

Dal punto di vista geomorfologico la zona della centuriazione faentina è una zona di alta pianura, quindi troviamo dossi ben sviluppati con fasce intermedie; solo in ristrette zone si riscontrano aree depresse. L'elemento che caratterizza questa U. di P. è un'opera di bonifica che venne effettuata tra il III e il I sec. a.C. e che prende il nome di "centuriazione romana." Questo importante intervento

ha inizio nella pianura Padana nel 268 a.C. con la fondazione di Rimini e, oltre ad essere un segno di "conquista del territorio" da parte dello Stato romano, si traduce in un formidabile strumento di penetrazione. Le centuriazioni più antiche sono quelle di Rimini e di Cesena con un orientamento di tipo "astronomico" (*secundum coelum*). Questo sistema era stato già utilizzato dai sacerdoti etruschi i quali, secondo i principi della loro religione, orientavano i templi in modo che avessero la facciata volta ad occidente. Un esempio di questa centuriazione si vede nello stupendo agro cesenate dove il decumano massimo non è la via Emilia ma è rappresentato da quella strada lunga 4 Km che partendo da Cesena si dirige direttamente a est verso il fiume Pisciatello. Una parte di questo reticolo, l'estremo nord-est rientra nel territorio della Provincia di Ravenna dove le tracce dei cardini e dei decumani sfumano fino all'area recentemente bonificata delle valli cervesi. Tra il decumano massimo, costituito dalla via Emilia, e i cardini massimi passanti uno per Faenza e l'altro per Imola, si circoscrive un'area che coincide con l'agro Faentino-Imolese la cui estensione probabilmente in origine era molto più ampia di quella oggi leggibile. La centuriazione dell'Agro Faentino-Imolese si estende tra il II e il I sec. a.C. ed è isorientata con la Via Emilia. Si tratta di una centuriazione secondo natura cioè che tiene conto della conformazione del suolo e delle reali esigenze di deflusso delle acque. Il territorio viene così suddiviso in riquadri centuriati di 120 acti di lato (circa 720 m) per mezzo di strade, sentieri, canali e fossi, formando una infrastruttura viaria e idrica ancora oggi leggibile nelle campagne. Nell'agro Faentino-Imolese emergono zone interne dove la centuriazione è mancante a causa dei successivi dissesti idrogeologici, o se ne individuano altre diversamente orientate come le centuriazioni di Bagnacavallo e di Massa Lombarda. La centuriazione di Bagnacavallo è probabilmente di epoca Augustea I a.C.- I. d.C. e presenta un orientamento tendente più a nord. Intorno a Massa Lombarda appare invece una centuriazione a modulazione rettangolare con maglie più fitte e diversamente orientate. Si tratta probabilmente di una riorganizzazione del territorio di epoca medievale. Con la crisi dell'impero romano, nel V e VI sec. d.C., le campagne vengono in parte abbandonate; le infrastrutture della centuriazione, prive delle necessarie opere di manutenzione e un regime idrico non più sotto controllo trasformeranno il territorio in spazi acquidosi e selvaggi. Un controllo del territorio si avrà solo dopo il Mille quando una capillare organizzazione insediativa ritraccia l'originale reticolo cancellato dopo secoli di abbandono. Oggi questo territorio è ancora testimone dell'opera di centuriazione. Sopraelevati di qualche metro, strade, canali sentieri e fossi ricalcano la maglia centuriata restituendo una immagine quasi completa della grande opera di penetrazione, colonizzazione e bonifica.

Nel 187 a.C. venne tracciata la via Emilia, una strada consolare che collegava tutti i centri pedemontani che assumeranno ordinamento municipale: Rimini, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola e Bologna. Tale linea non avrebbe potuto meglio servire da decumano massimo per tutto il sistema di divisione agraria coloniale della pianura romagnola ed emiliana e la sua importanza risulterà tale da dare il nome alla stessa regione. In questi territori l'impianto romano è a volte ancora evidente, altre volte invece sono riconoscibili elementi diffusi o puntuali della centuriazione: le caratteristiche ancora riconoscibili dell'impianto sono costituite dal reticolo delle strade, dei fossi ai loro bordi, dalle cellette devozionali ai crocicchi, dalla persistenza dell'ordinamento poderale e dai



centri di origine romana. Gli agri centuriati che si estendono nei nostri territori, si possono considerare i seguenti:

- **AGRO FAENTINO:** limitato tra i corsi del Montone e del Senio, si estendeva in parte sui territori di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Russi. Si intravedono 32 decumani, il *cardo maximo* è ricalcato dalla strada Naviglio e si evidenzia fino a pochi chilometri a sud di Bagnacavallo;
- **AGRO IMOLESE:** è compreso tra i fiumi Senio e Sillaro ed includeva i territori di: Lugo, Fusignano, Massa Lombarda e Conselice nonché gran parte di quelli di Cotignola e anche di Bagnacavallo. I decumani si spingevano oltre le attuali località di S. Savino, S. Bernardino e Conselice, il *cardo maximo* potrebbe individuarsi nella strada Selice. Mentre l'agro imolese verrà turbato solo in parte dagli spostamenti del fiume Santerno dopo la divisione dal fiume Senio, più devastante sarà l'azione del Lamone che ha cancellato una parte dell'agro faentino;
- **AGRO CESENATE:** L'area centuriata cesenate presenta una forma triangolare i cui confini sono costituiti a sud dalla linea della Via Emilia, a ovest dal Fiume Savio, a nord-est dalla via che unisce Pisignano a Villalta. La persistenza sul terreno del reticolo centuriato è immediatamente rilevabile ad una lettura della carta topografica: le maglie sono quadrati di m 708 di lato ed ogni centuria equivale a circa cinquanta ettari. Un elemento di notevole interesse è costituito dalla via che parte da Cesena e passando per Villa Chiaviche si dirige verso Cervia. L'estensione centuriata ora leggibile nell'agro cesenate e nel territorio cervese non è il frutto di un unico intervento, ma piuttosto il risultato di un insieme di graduali espansioni a partire da un certo numero di elementi originariamente stabiliti. Nella seconda metà del III sec. A.C. si possono porre la bonifica del territorio tra Marecchia e Savio e l'attuazione della divisione in centurie limitata alle prime grandi direttrici; allo stesso periodo sono state attribuite una parziale colonizzazione oltre il Savio, di cui rimangono poche tracce, e la strada del Dismano, che si innestava nella pista pedemontana e che costituiva una via di comunicazione verso il Nord. Nel II sec. a.C., dopo la stasi provocata dalla seconda guerra punica, riprende l'attività colonizzatrice, che a ovest di Cesena terrà conto delle centuriazioni del tracciato della Via Emilia assumendola come decumano massimo; alla seconda metà del secolo si può datare una successiva fase dell'intervento romano legata all'attività di Popilio, console nel 132 a.C. : a lui si deve il tracciato della Via Popilia, da Rimini a Ravenna fino ad Adria, la bonifica del territorio circostante ad essa, nel quale si riscontrano tracce di centuriazione avente la via Villata-Pisignano come decumano massimo, e la sopracitata strada rettilinea che parte da Cesena e biseca l'area centuriata.



## **ELEMENTI DELLA SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE**

Durante l'alto medioevo prevale, specialmente nelle zone di pianura un insediamento di tipo decentrato. A volte l'elemento di culto risulta il principio insediativo che porta alla formazione di centri plebani es.: S. Paolo (Massa Santi Paoli) per Massa Lombarda, San Giovanni per Granarolo, Oratorio di S. Giovanni per Bagnara, Pieve di S. Giovanni Battista in Libba per Fusignano. A partire dal XII secolo si ha la nascita dei comuni e si assiste alla fondazione o rifondazione di molti centri come Bagnara, Fusignano, Granarolo, Cotignola, S. Agata, Solarolo. Nel Settecento le attività produttive come mulini, filatoi, concerie che esigevano l'uso di acqua, vennero servite in tempi diversi mediante adduzioni che ancora conservano il nome di canale dei Molini. Il più antico di questi è IL Canale di Lugo che scorre pensile nella campagna tra il Santerno e il Senio passando da Castel Bolognese, Solarolo, Lugo, Fusignano. Un altro importante canale è il Canale Zanelli fatto scavare nel 1728 sull'asse del cardo massimo passante per Faenza. Tale canale, lungo 36 Km sfociava in Po di Primaro nel territorio di Alfonsine e riuscì ad assumere, per un breve periodo, la funzione di collegamento tra l'entroterra e il mare.

## **PRINCIPALI ELEMENTI CARATTERIZZANTI**

Centuriazione Faentina (12 A)

### **STRADE STORICHE:**

- di epoca etrusca è il vecchio tracciato pedemontano che corre parallelo alla Via Emilia delimitando il lato sud-ovest dell'U. di P.;
- di origine romana e di una certa importanza per la viabilità del territorio sono invece le seguenti strade:
  - la Via Emilia, strada consolare tracciata dal console Emilio Lepido nel 190 a.C. da Rimini a Piacenza;
  - la Faenza-Firenze o Via Faentina, nel tratto da Faenza a S. Prospero;
  - la Faenza-Ravenna che probabilmente in epoca romana costeggiava l'antico Lamone e si collegava a Ravenna lungo il Fiume: l'attuale Via Faentina venne tracciata in epoca medievale;
  - la Via Selice così chiamata per essere originariamente rivestita di pietra selce e collega Imola con Conselice;
  - la via per Modigliana che portava al valico appenninico verso Arezzo-Roma, nel tratto tra Faenza e Palazzina Callegati;
  - la Via Lunga da Castel Bolognese in direzione S. Agata.

Di epoca medievale è invece la Via Salara (attuale SS. San Vitale) sulla quale transitavano i convogli del sale che da Ravenna giungevano a Bologna ripercorrendo in parte il

decumano tra Bagnacavallo e Massa Lombarda.

#### **RETE IDROGRAFICA:**

I fiumi che attraversano questo territorio sono: il fiume Lamone, il Fiume Senio e il Fiume Santerno. Il territorio è inoltre percorso da una rete di canali che nascono nel territorio a nord delle bonifiche rinascimentali come canali di bonifica o di alimentazione delle numerose attività come mulini, filatoi e concherie. Questi canali, che ricalcano la regolarità della centuriazione sono:

- Canale dei Mulini di Imola lungo il cardine massimo da Imola in direzione Conselice;
- Canale dei Mulini di Castel Bolognese da Castel Bolognese in direzione Lugo;
- Canale Naviglio Zanelli lungo il cardine massimo da Faenza a Bagnacavallo.

#### **DOSSI:**

- dosso del Santerno, che delimita la parte ovest dell'U. di P. e sue divagazioni;
- lunghi tratti dei dossi del Senio e del Lamone e delle loro divagazioni.

Si riportano di seguito le caratteristiche principale dell'unità di paesaggio n. 10 denominata **Terre Vecchie**.

L'area interessa parte dei comuni di Russi, Ravenna, Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano sull'alveo e sui palcoalvei del Fiume Lamone e di altri fiumi (Santerno e Senio), in una corona di piccoli insediamenti storicamente sorti in queste zone di dosso, da Russi a Ravenna: Boncellino, Traversara, Villanova, Glorie sull'alveo più recente del Lamone, Russi, Godo, San Michele.

La denominazione "Terre Vecchie" deriva dalla considerazione che i terreni compresi all'interno di questa U. di P. sono "terreni alti" (10-20 metri) rispetto alla quota del livello del mare, perché furono i primi, in tempi remoti, ad essere stati interessati da fenomeni alluvionali in contrapposizione alle terre basse della parte orientale della Provincia, emerse dopo ingenti opere di bonifica.

L'esame delle fonti utilizzate e la carta geomorfologica fanno rilevare una continua variazione dell'andamento degli antichi corsi fluviali in questa U. di P.

Sulla motivazione di questi continui spostamenti dei corsi d'acqua le ipotesi sono molteplici ed è stato difficile da parte degli storici dare risposte esaurienti.

Il quadro appare mutevole ed intrecciato con l'azione umana.

Il territorio di questa U. di P. si trova compreso tra i 20 e i 10 metri di quota, intercluso tra una zona a monte con gli alvei ancora incassati nel piano ed una zona ove l'attenuarsi della pendenza ha conferito al quadro idraulico caratteri di notevole labilità.

Questo territorio è stato individuato da alcuni studiosi come una “fascia critica” nella quale si può presumere siano avvenuti nei tempi storici lontani, e fino all’età rinascimentale, i più importanti mutamenti nei corsi d’acqua.

I mutamenti di questi corsi d’acqua oltre che da fenomeni naturali sono stati determinati anche da interventi umani: infatti si deve registrare la tendenza dei fiumi romagnoli a deviare corso alla propria sinistra, cioè verso nord-ovest, fenomeno determinato da elementi di natura geologica (asse d’inclinazione lungo il quale sarebbe impostata l’attuale linea d’impluvio padana), ma tali fenomeni sarebbero stati assecondati da opere antropiche.

Al limite interno di questa U. di P. si trova la località Ammonite, dove nel 1839 (7 dicembre) avvenne un avvenimento che segnò una svolta decisiva nella trasformazione del paesaggio rurale ravennate: la rotta del Fiume Lamone.

Il fiume allagò tutte le terre a bassa quota che si trovavano verso Est: invece di ricostruire l’argine del fiume, fu proposto un piano per racchiudere con arginature la zona allagata e per bonificarla progressivamente attraverso il deposito delle bellette del fiume; sarà la “cassa di colmata del Lamone” che abbiamo individuato come U. di P. specifica.

## **CARATTERI FISICI ED INSEDIATIVI**

Dal punto di vista insediativo il Fiume Lamone è stato determinante per questo territorio: sia per i suoi paleoalvei che per le sue alluvioni.

Diversi documenti riportano che in corrispondenza all’antico corso del Teguriense, già indirizzato da argini artificiali ci fosse la Via Faentina.

Lucio Gambi ritiene che, nella zona di Godo, a una pariglia di strade antiche e sinuose, affiancate ad intervallo regolare, corrisponda un antico corso fluviale.

I nuclei originari di centri come Godo, San Michele, Villanova di Ravenna sono imperniati su un doppio asse viario parallelo, in cui è riconoscibile la presenza del paleoalveo nell’impianto urbano.

## **PRINCIPALI ELEMENTI CARATTERIZZANTI**

### **STRADE STORICHE:**

- la SS. 16 Via Reale, Ravenna-Ferrara, nel tratto compreso tra Camerlona e Alfonsine;
- la SS. 253 Via Faentina, Ravenna-Faenza, nel tratto compreso tra Russi e Borgo Zarattini.

## **RETE IDROGRAFICA**

Il territorio di questa U. d. P. è attraversato dai seguenti fiumi:

- fiume Lamone;
- fiume Montone, che definisce il limite tra questa U. di P. e il territorio delle Ville (U. di P. n.11);
- un breve tratto del fiume Senio;

Il territorio è attraversato dai seguenti canali legati alle antiche bonifiche:

- Il Drittolo;
- Valtorto;
- Cupa;

Inoltre vi è la presenza di un tratto del Canale Naviglio Zanelli che va da Faenza al Fiume Reno.

## **DOSSI**

La presenza di fiumi e di tracciati fluviali deviati e abbandonati, arricchisce la zona di dossi e paleodossi:

- dosso del Lamone;
- dosso del Montone e paleodossi di rami abbandonati;
- dosso del Senio a confine nord dell'U. di P.

**Le opere in argomento sono del tutto compatibili con gli elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio sopra descritta, poiché si ritiene che l'impatto di condotte interrato posate non alteri in alcun modo le caratteristiche di tali ambienti.**

## 2.2.2 TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI

Si propongono i tagli della Tavola relativa alle Tutele.




Figura 5




Figura 6

Dall'analisi della cartografia sopra esposta, si evince come aree sulle quali verranno realizzate le infrastrutture irrigue definite da questo progetto sono tutelate ai sensi degli articoli di seguito elencati:

- Art. 3.17 – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- Art. 3.18 – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- Art. 3.19 – zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
- Art. 3.20 b: dossi di ambito fluviale recente;
- Art. 3.20 c: paleo dossi di modesta rilevanza;

Si riporta di seguito il testo degli articoli relativi ai vincoli sopra esposti

**Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua 1.(D)**

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

**2.(P)** Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.

**3.(P)** Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui precedente secondo comma: a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma



dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; 39 c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

**4.(P)** Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e sedicesimo, le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e diciassettesimo e gli indirizzi di cui ai commi quattordicesimo e quindicesimo

**5.(P)** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) **invasi ad usi plurimi**; d) **impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui**; e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; f) approdi e porti per la navigazione interna; g) aree attrezzabili per la balneazione; h) opere temporanee per attività di ricerca nel

sottosuolo che abbiano carattere geognostico, sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità 40 tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

**6.(P)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

**7.(P)** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo: a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica; c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo; e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

**8.(P)** Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti: a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali; b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti; c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative 41 di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo,

di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

**9.(P)** Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

**10.(P)** Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

**11.(P)** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma, e fossero già insediati alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, sono consentiti, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

**12.(D)** Nelle zone di cui al secondo comma ricadenti nei territori collinari e montani compresi nelle U.d.P. n. 13. n. 14 e n. 15 di cui alla tavola contrassegnata dal n. 1 del presente Piano, gli strumenti di pianificazione possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si

dimostri: - l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile; - l'assenza di rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno di almeno 200 anni e la non necessità di realizzare argini o modifiche altimetriche del suolo per ottenere tale condizione; - che le nuove previsioni non compromettono elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e consentono un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

**13.(D)** I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione provinciale individuano: a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi; b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a); c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto; d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione; f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d); g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra. **14.(I)** Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.

**15.(l) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:** a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua; **b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;** c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata; d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale; e) **la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;** f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti; g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale; h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti; i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.; 44 j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

**15bis (l)** Al fine di “assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo”<sup>11</sup>, la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua. La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi, dando particolare rilievo alle aree incluse nella Rete Natura 2000.

**16.(P)** Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma 13, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

**17.(D)** Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di 1 D.Lgs 11/05/1999 n. 152 art. 41 servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

#### Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del .PA.I prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti P.T.C.P, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del P.T.C.P con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del P.T.C.P fino all'adeguamento dello stesso. 2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in



caso di piena. 3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale; b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali; d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte. 4.(P) **Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica**, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94. 5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

#### Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti

vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico. 2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma: a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano; f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano. 3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine. 4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. 6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc.. 7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. 8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di: a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero. 9.(P) **Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:**

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali

di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

**d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;** e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, **impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico**, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extra-agricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri: a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero; b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Come definito al paragrafo 3P, "laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine".

**Entro tale limite ricadono aziende agricole che saranno servite da opere di distribuzione irrigua la cui tipologia di gruppo di consegna ricadenti nei disposti di cui al punto A.15 del D.P. R. 31/2017 in vigore dal 06/04/2017.**

Inoltre in queste aree è consentita la realizzazione di opere di difesa idraulica, quale la cassa di espansione che verrà realizzata presso il vano tecnico Valletta.

**A.15.** fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'[art. 149, comma 1, lettera m\) del Codice](#), la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

**È evidente il sostanziale allineamento delle strutture oggetto di questo progetto nei confronti di questo vincolo. L'area oggetto della distribuzione irrigua interseca il tracciato del Canale Naviglio Zanelli di proprietà del Comune di Faenza e gestito dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale in funzione della Convenzione stipulata per l'uso irriguo dell'asta del canale.**

**L'impermeabilizzazione del canale Naviglio Zanelli, realizzata mediante geomembrane e pietrame, lascia inalterata la morfologia dell'alveo, tipicamente artificiale e trapezoidale, andandone a preservare la funzionalità nel tempo essendo lo stesso pensile in molti tratti e soggetto a infiltrazioni e, purtroppo fontanazzi che ne pregiudicano la funzionalità.**

**La realizzazione della cassa di laminazione nelle pertinenze del canale stesso non ne pregiudica né la funzionalità né l'aspetto paesaggistico in quanto gli argini che di andrebbe ro a realizzare nelle sue pertinenze, del tutto simili a quelli del vicino Fosso Vecchio, avranno sommità arginali a quota inferiore rispetto allo stesso Naviglio.**

#### Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostuttore che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in: a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati b) Dossi di ambito fluviale recente c) Paleodossi di modesta rilevanza d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i

Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare: - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente; - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse; - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi: a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;

8.bis(P) Le attività estrattive e le miglorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.

9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di de-impermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Le opere oggetto del presente progetto non comportano alterazioni planimetriche dell'ambiente e anche l'architettura dei vani tecnici è finalizzata al corretto inserimento degli stessi nell'ambiente circostante.



## 2.2.3 ASSETTO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ, POLIFUNZIONALI, AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE, ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE




Figura 7

Il territorio sul quale si sviluppa questo progetto è attraversato da vie di comunicazione di interesse regionale, statale nonché da viabilità e rete stradale minore.

Sarà cura dell'Ente ottenere dagli enti gestori della rete viaria le opportune autorizzazioni per le relative intersezioni.

## 2.3.4 PROGETTO RETI ECOLOGICHE IN PROVINCIA DI RAVENNA

Si propone di seguito lo stralcio dell'omonima tavola del P.T.C.P. relativo al territorio




Figura 8

Secondo le tematiche sviluppate in questa tavola, l'area su cui si estenderà la distribuzione irrigua ricade, come noto, all'interno di ambiti omogenei di paesaggio descritti con riferimento alle unità di paesaggio di cui alla Tavola 1, in questo caso si fa riferimento all'UdP della Pianura Romagnola.

Al di là degli elementi relativi alla rete di base di interesse regionale ed alla presenza, nell'area sulla quale le infrastrutture si estenderanno, di fasce territoriali da potenziare o riqualificare come corridoi ecologici complementari o la rete ecologica, l'aspetto più peculiare riguarda l'intersezione con la rete

ecologica di II livello di progetto, ovvero con fasce territoriali entro cui realizzare corridoi ecologici complementari.

Si riporta, a tal proposito, l'articolo 7.3 delle Norme di attuazione del P.T.C.P della Provincia di Ravenna:

#### Art. 7.3 - Rete ecologica di livello provinciale

1.(l) La Provincia elabora ed approva un progetto di "Reti ecologiche in provincia di Ravenna" avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:

- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;

- promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità elementi funzionali della rete ecologica

- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;

- nelle Unità di paesaggio collinari, promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;

- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all'art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;

- promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 11.6;

- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;

- promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;

- associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della percezione del paesaggio;

2.(D) Il progetto di cui al primo comma costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP, in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai

fini della traduzione operativa del progetto stesso.

3.(D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di cui al primo comma ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.

**Dalla lettura della cartografia e delle norme emerge come la realizzazione delle infrastrutture irrigue di progetto non ostacoli l'attuazione dei principi esposti nell'articolo delle norme di attuazione del P.T.C.P sopra riportato.**

### **3 ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN VIGORE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

Il RUE è redatto dall'unione dei comuni della Bassa Romagna ai sensi della L.R. 20/2000 ed ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure. Traducendo le indicazioni del PSC, e in conformità ad esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della L.R. 20/2000 definisce come "le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare", "gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".

Il RUE è stato approvato in tutti i comuni della Bassa Romagna, ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Emilia-Romagna n 127 del 18/07/2012 - parte seconda.

Il PSC delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio, tutelando l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

I nove Comuni oggi aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno deciso di elaborare il PSC in forma associata al fine di avere una pianificazione condivisa e coerente su tutto il territorio. Questo è stato possibile anche sulla base di un Accordo territoriale con la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia Romagna.

Il PSC dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato APPROVATO, ed è divenuto operativo con la pubblicazione sul BUR n°106, il 17/06/2009 per effetto delle Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale.

Il PSC si compone di diversi elaborati nei quali si identificano varie forme di tutela dell'area in oggetto:

- Tavole 1 "Schema di assetto strutturale degli insediamenti e della mobilità" - 1:50.000;
- Tavole 2 "Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali" - 1:50.000;
- Tavole 3 "Carta dei vincoli e delle tutele" - 1:10.000;
- Tavole 4 "Schema di assetto strutturale" - 1:10.000;

In tali elaborati sono riportati molti dei vincoli e tutele esposte nei paragrafi precedenti in quanto dettate da pianificazione sovraordinata.

Si riportano per ciascuno degli strumenti di pianificazione urbanistica sopra citati, gli estratti delle tavole e dei vincoli attinenti all'opera in progetto.

L'analisi di tutti i vincoli gravanti sull'area oggetto dell'intervento proposto che possano precludere, limitare o condizionare l'uso o la trasformazione del territorio potrebbe essere ricondotta alla Carta unica del territorio che, raccoglie la **TAVOLA DEI VINCOLI** unitamente alla **SCHEDA DEI VINCOLI**, secondo quanto introdotto dall'art.51 della LR 15/2013, che ha modificato ed integrato il precedente art.19 della LR 20/2000, assumendo funzione di strumento conoscitivo utile ad individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio che possano precludere, limitare o condizionare l'uso o la trasformazione dello stesso. Il sistema vincolistico riportato in cartografia e nella scheda, riprende ed aggiorna quanto già dettagliato nel PSC-RUE, derivante oltre che dalle leggi e dai piani sovraordinati, generali o settoriali, anche dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela provenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. La ricognizione dei vincoli si riferisce ad ogni singolo territorio comunale, nel rispetto dei dettami della norma, che ne prevede la predisposizione per ciascun piano urbanistico con riferimento all'ambito territoriale a cui afferisce. Le schede sono afferenti alle sole tipologie di vincolo presenti all'interno del territorio comunale.

La "Tavola dei vincoli" e l'elaborato "Scheda dei vincoli" (che riporta per ciascun vincolo o tutela, l'individuazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva) ricalcano la suddivisione operata nell'ambito del PSC secondo i seguenti quattro aspetti condizionanti – tutele:

- **Ambiente e paesaggio (AP)**
- **Storico culturale e testimoniale (SCT)**



- **Vulnerabilità e sicurezza (VS)**
- **Impianti e infrastrutture (II)**

E' tuttavia possibile procedere con l'analisi dei vincoli attraverso la Carta dei vincoli che, per il Comune di Conselice, è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 21/03/2019 e sono entrati in vigore con la pubblicazione sul BURERT n.120 del 17/04/2019.

Si procede all'analisi degli strumenti di pianificazione, a partire dal CUT.

### 3.1 CARTA UNICA TERRITORIALE (C.U.T)

L'analisi dello stralcio cartografico del CUT sopra proposto evidenzia interessenze verso i temi sotto riportati:




Figura 9






Figura 10





fasce di attenzione è indicativa, in caso di realizzazione o modifica di opere è fatto obbligo di definire con l'Ente proprietario del gasdotto la precisa collocazione della infrastruttura, prescrizioni ed entità della fascia di rispetto.

### ***Elettrodotti media e alta tensione e relativa fascia di attenzione***

Riferimento normativa. Legge del 22 febbraio 2001 n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti "; Legge Regionale del 31 ottobre 2000 n.30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" (Capo IV); Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 20 febbraio 2001 n.197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n.30" come modificata e integrata dalla Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 21 luglio 2008 n.1138; Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 12 luglio 2010 n.978 "Nuove direttive della Regione Emilia Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt. 3.4.1-3.4.2). 2. Definizione e finalità di tutela. La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di media e alta tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per le trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. All'interno delle fasce di attenzione individuate in cartografia si deve individuare il reale stato di fatto del tracciato e la conseguente distanza di prima approssimazione come indicate dall'ente gestore. Nelle fasce di rispetto non sono ammessi CD che diano luogo a nuovi ricettori sensibili per permanenza di persone superiore a 4 ore/giorno. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di recupero e CD alle condizioni precedenti.

### ***Scoli e canali***

Riferimento normativa. Regio Decreto del 8 maggio 1904 n.368; Regio Decreto del 25 luglio 1904 n.523; Regio Decreto del 28 settembre 1939 n.8288; Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n.11/1996 e s.m.i., Regolamento Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, Regolamento Consorzio della Bonifica Renana; Regolamento Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.3.4.7). 2. Definizione e finalità di tutela. Reticolo idrografico costituito dai canali principali e secondari di bonifica e dal canale Emiliano Romagnolo. Per quanto concerne i fabbricati, si prevedono distanze variabili da metri 4,00 a 10,00 in relazione all'importanza dei canali. Tali distanze si intendono misurate dal ciglio per i canali in trincea e dal piede arginale esterno per i

canali arginati. Nel caso di tratti tombinati si applicano le disposizioni previste dal Consorzio di bonifica competente. Sui manufatti non tutelati è consentita solo MS o interventi di riduzione del rischio sismico e/o idraulico, comunque senza aumento di superficie e volume.

### ***Classificazione stradale e relativa fascia di rispetto***

Riferimento normativa. Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo codice della strada” (artt.2-4, 16-18); Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (artt.2-5, 26-28); Decreto ministeriale del 1 aprile 1968 n. 1404 “ Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati ”; Piano regionale integrato dei trasporti PRIT98 approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.1322 del 22 dicembre 1999 e s.m.i.; Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e s.m.i. (artt.11.4, 11.5, 11.6); Piano Strutturale Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n. 106 del 17 giugno 2009 e sue successive varianti (artt. 3.4-3.7); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt. 3.3.1-3.3.2-6.1.4). 2. Definizione e finalità di tutela. La presenza delle infrastrutture stradali genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza della circolazione e una fascia inedificata, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle strade dal PSC con riferimento alla classificazione operata dal “Nuovo codice della strada” e dagli ampliamenti dati dal PRIT/P.T.C.P (vedi tabella). L'individuazione della fascia è indicativa, in fase di progettazione dovrà essere calcolata sulla base del rilievo dello stato di fatto. In tali fasce non è ammessa la NC e negli edifici esistenti sono ammessi la MO, MS, RRC, RE, D.

### ***Cimiteri e relativa fascia di rispetto***

Riferimento normativa. Regio decreto del 27 luglio 1934 n.1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (art.338); Decreto del presidente della Repubblica del 10 agosto 1990 n.285 “Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria” (art.57) come modificati dall'art.28 della L. 1 agosto 2002, n.166; Legge Regionale del 29 luglio 2004 n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (art.4); Circolare Emilia Romagna del 21 gennaio 2005 n.1493 “Indicazione in merito alla interpretazione dell'art.4 della LR 19 del 1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale” 2. Definizione e finalità di tutela. La presenza dei cimiteri genera in corrispondenza di ognuno di essi, una fascia di rispetto determinata sulla base delle riduzioni ammesse ai sensi dell'art.338 del Regio decreto n.1265 del 1934 con la finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria”, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti del cimitero. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici, su quelli esistenti sono consentiti interventi di recupero anche con demolizione e ricostruzione a distanza non inferiore a quella preesistente ed inoltre sono ammessi ampliamenti, una tantum, per un volume non superiore al 10% della sagoma, sentita l'AUSL competente.

### ***Depuratori, discariche, centro integrati rifiuti e relativa fascia di rispetto***

Riferimento normativa. Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (Allegato 4). 2. Definizione e finalità di tutela. La presenza del depuratore/discarica genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto non inferiore a 100 metri. In tali fasce sono vietate NC e AM, negli edifici esistenti sono ammessi interventi di recupero e di demolizione purché con traslazione al di fuori della fascia di rispetto.

### ***Mapa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Reticolo secondario di pianura***

Riferimento normativa. Direttiva 2000 / 60 /CE detta "Direttiva quadro sulle acque "; Direttiva 2007/60/CE detta "Direttiva alluvioni"; Decreto legislativo del 23 febbraio 2010 n. 49 " Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 3 marzo 2016; Autorità di Bacino del Reno " Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino "; Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico"; Autorità di Bacino del Fiume Po "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.2.8). 2. Definizione e finalità di tutela. La direttiva vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, le amministrazioni comunali devono: aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile; assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione; consentire e prevedere la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture. Gli interventi soggetti a P.U.A o P.d.C convenzionato devono prevedere uno studio idraulico per individuare gli interventi atti a ridurre il rischio. La normativa di RUE definisce i criteri per la costruzione degli interrati.

**Per quanto riguarda il rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti sarà cura del Consorzio recepire ed attenersi ai vincoli rilasciati dagli enti gestori delle infrastrutture (E-DISTRIBUZIONE, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A, SNAM, RETE GAS, HERA spa, TELECOM, ETC e Amministrazioni Locali/Provinciali/Regionali). Si precisa che l'ente gestore del reticolo idrografico secondario è il Consorzio di Bonifica stesso.**

## **Sistema delle aree forestali**

1. Riferimento normativa. Decreto legislativo del 18 maggio 2001 n.227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” (art.2); Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art.142); Legge Regionale del 06 luglio 2009 n.6 “Governare e riqualificazione solidale del territorio” (art.63); Regolamento regionale 1 agosto 2018 n.3 “Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art.13 della L.R. n.30/1981”;
2. Definizione e finalità di tutela. I boschi sono terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 %, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco. In questi terreni gli interventi di MS, RRC, RE sono consentiti nei limiti del RUE, le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela, le attività di allevamento non intensivi nei limiti dei piani sovraordinati.

**Nell'area della cassa di laminazione è inclusa una porzione di area agricola che negli anni è stata oggetto di rinaturalizzazione in forza di incentivi economici derivanti dalla misura 121 del P.S.R in scadenza nel 2023 per il ritiro ventennale dei seminativi della produzione.**



*Figura 11*

Le alberature ivi cresciute sono state censite, non del tutto propriamente, come “aree forestali” e per questo assoggettate anche al vincolo paesaggistico (AP01). Considerato che allo scadere dei finanziamenti l’azienda agricola proprietaria del terreno potrebbe riportare lo stesso ad uso agricolo, l’inserimento di tale superficie tra quelle acquisite per l’esecuzione delle opere ne permetterà il mantenimento e la valorizzazione future, integrandole con il lago permanente in progetto.

### **Aree soggette a vincolo paesaggistico (AP01)**

Si riporta di seguito la definizione e la finalità di tutela:

*<< Aree individuate allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio secondo quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione. Il vincolo non si applica alle aree escluse ex lege dal regime di tutela paesaggistica di cui al comma 2 art.142 del medesimo decreto. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di 150 metri dalle sponde o piedi dell'argine dei corsi d'acqua è indicativa, in fase di progettazione dovranno essere calcolate sulla base del rilievo dello stato di fatto. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui sopra sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 >>.*

**Entro tale limite, oltre a quanto descritto al punto precedente, ricadono aziende agricole che saranno servite da opere di distribuzione irrigua la cui tipologia di gruppo di consegna ricade nei disposti di cui al punto A.15 del D.P. R. 31/2017 in vigore dal 06/04/2017, come meglio evidenziato in relazione tecnica. L’opera in progetto non comporta quindi impatti significativi sulla morfologia del paesaggio e, pertanto, verranno rispettati i vincoli paesaggistico-ambientali relativi alle aree ed agli elementi tutelati.**

### **Dossi e Paleodossi**

1. *Riferimento normativa.* Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.3.20); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.2.7);
2. *Definizione e finalità di tutela.* I dossi di pianura, rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione. Avendo diversa funzione vengono graficamente distinti in: Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati; Dossi di ambito fluviale recente; Paleodossi di modesta rilevanza. In queste aree non sono ammesse le nuove discariche e

le relative aree di stoccaggio. Nella realizzazione di edifici di cui al punto a) ne vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche.

**Con riferimento alle opere di progetto, si ritiene che la posa delle condotte, tipicamente impianto a rete, non riduca la funzionalità residua dell'area tutelata nell'ambito della quale si interviene ma, anzi, contribuisca a determinarne e mantenerne il carattere. In particolare gli scavi, eseguiti in trincea, avranno una larghezza massima di 80 cm e profondità compresa tra 1 e 2 metri. Il terreno scavato sarà utilizzato per l'allettamento delle condotte e per la chiusura della stessa trincea di posa. Non vi sarà quindi alcuna modifica delle quote del piano campagna né spostamento di terreno. Si fa riferimento infine a quanto previsto dal P.T.C.P relativamente agli interventi concessi in tali aree: << *La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene*>>.**

### ***Edifici di valore***

*Definizione e finalità di tutela.* Si tratta di edifici di interesse storico architettonico, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente, e ne definisce gli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. Sono individuati inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.

**Sul confine sud-ovest della cassa di laminazione insiste un edificio di valore (scheda n. BC28) ma l'area indicata nella scheda come di pertinenza di tale edificio che non coincide con l'attuale area cortiliva catastale (C.T. comune di Bagnacavallo F. 10 mappale 122). Di tale incongruenza è stata fatta segnalazione all' Ufficio Urbanistica dell'unione dei Comuni Della Bassa Romagna.**

**Oltre a tale intersezione, le opere di distribuzione irrigua NON interesseranno né gli edifici né le loro aree di pertinenza.**

### ***Viabilità storica***

*Riferimento normativa.* Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.3.24. A). 2. *Definizione e finalità di tutela.* La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili (ponti,



pilastrini ed edicole, oratori, fontane, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari, cavalcavia, sottopassi, arredi). I tracciati della viabilità storica principale individuano: la S. Vitale, la Reale e la Selice. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Sono da evitare allargamenti e se necessario prevedere soluzioni alternative tipo "piazze". Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza. Questi ultimi, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantire la "riconoscibilità" storica.

**Le opere di distribuzione irrigua NON interesseranno la viabilità storica.**

### ***Mapa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Corsi d'acqua naturali***

1. *Riferimento normativa.* Direttiva 2000/60/CE detta "Direttiva quadro sulle acque"; Direttiva 2007/60/CE detta "Direttiva alluvioni"; Decreto legislativo del 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A) approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 3 marzo 2016; Autorità di Bacino del Reno " Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino "; Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico"; Autorità di Bacino del Fiume Po "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt.2.8-2.9);

2. *Definizione e finalità di tutela.* La direttiva vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, le amministrazioni comunali devono: aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile; assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione; consentire e prevedere la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture. Gli interventi soggetti a P.U.A o P.d.C convenzionato devono prevedere uno studio idraulico per individuare gli interventi atti a ridurre il rischio. La normativa di RUE definisce i criteri per la costruzione degli interrati

### ***Distanze di rispetto dai corpi arginali e fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini***

1. *Riferimento normativa.* Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli "Piano stralcio per il rischio idrogeologico" approvato con delibera G.R. n.350 del 17 marzo 2003 e sue successive varianti (art.10);
2. *Definizione e finalità di tutela.* Distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua principali di pianura tale per cui risultino esterni alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale. È riportata, inoltre, la fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali all'interno della quale è vietata ogni nuova costruzione. all'interno della fascia è vietata la NC ed è consentito esclusivamente la D, MO, MS, RRC, RE, AM solo su edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario e di sicurezza.

Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico (art.2.17 P.S.C), intersecanti i tracciati della rete tubata in pressione, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 31/2017 per gli elementi ricadenti in categoria A.-.15, all'interno della quale ricadono le reti interrato e i gruppi di consegna all'utenza, emergenti dal piano campagna per un'altezza inferiore ai 40 centimetri.

### ***Aree a rischio sismico***

Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico.

1. *Riferimento normativa.* Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica" in particolare Allegato 1 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" recepito con Delibera della Giunta regionale 21 luglio 2003 n.1435; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 maggio 2007 n.112 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 20/2000 per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"; Delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2015 n.2193 "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica "; Legge Regionale del 30 ottobre 2008 n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (Capo.4.9);
2. *Definizione e finalità di tutela.* In tutto il territorio si rendono necessari studi ed analisi di approfondimento finalizzati alla prevenzione del rischio sismico. Il territorio è suddiviso in tre macrozone, distinte sulla base delle specifiche della DAL 112/2007, indicanti i diversi livelli di

approfondimento necessari in materia di rischio sismico (aree che non necessitano di approfondimento - primo livello; aree che necessitano dell'analisi semplificata - secondo livello; aree per le quali è richiesta la verifica, in sede di pianificazione operativa o attuativa, del loro possibile inserimento nelle zone che richiedono un'analisi approfondita - terzo livello).

**Le infrastrutture interrato relative a questa opera non hanno rilevanza in ordine alla normativa antisismica. Trattasi infatti di acquedotto irriguo realizzato con condotte interrato di modesto diametro in Ghisa e Polietilene (DN da 110 a 500 mm). Per quanto riguarda i vani tecnici, verranno rispettate le normative vigenti in materia di antisismica.**

### ***Aree a rischio archeologico***

1. *Riferimento normativa.* Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.3.21. A); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.2.3);
2. *Definizione e finalità di tutela.* Aree a rilevante rischio archeologico. Il P.S.C individua tre livelli di rischio archeologico del territorio: basso, medio, alto. Ogni intervento che implichi la realizzazione di nuovi volumi utili interrati o la costruzione di nuove urbanizzazioni, che comportino scavi nelle misure definite dal R.U.E (Alto rischio archeologico > 1 metro dal piano di campagna; Medio rischio archeologico > 4 metri dal piano di campagna; Basso rischio archeologico > 5 metri dal piano di campagna e superficie > 10000 mq) è subordinato all'esecuzione di sondaggi preventivi svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

**In merito al rispetto di questo vincolo, si procederà in accordo all'art 25, comma 1 del D. Lgs. -4-2016 n. 50. Sarà cura della Stazione Appaltante allegare al progetto definitivo la relazione di archeologia preventiva, redatta da ditta specializzata; il progetto sarà sottoposto al prescritto parere della Soprintendenza archeologica ai sensi del succitato art. 25 Dlgs 50/2016.**

### **3.1.1 CANALE NAVIGLIO ZANELLI**

Nell'ambito del progetto oggetto di questa analisi, il canale Naviglio Zanelli riveste una funzione essenziale quale adduttore di acque irrigue nei distretti interessati dalle nuove infrastrutture irrigue esistenti che dagli efficientamenti previsti nel progetto stesso.

Dal punto di vista normativo, il Canale Naviglio Zanelli è un canale storico e come tale il riferimento normativo è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.3.24.C).

Di seguito la definizione e la finalità di tutela:

<< I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche. Sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia. Il loro tracciato non può essere modificato, non possono essere eliminati i manufatti storici quali ponti in muratura o chiuse e si deve mantenere un segno urbanistico/edilizio a memoria del percorso per i tratti tombinati. Si stabilisce inoltre una distanza di 30 metri per gli edifici di qualsiasi tipo dai tratti a cielo aperto sia fuori che all'interno del territorio urbanizzato qualora esclusi dalla fascia di tutela paesaggistico ambientale derivata dal P.T.C.P>>.

Il Canale Naviglio Zanelli è di proprietà del Comune di Faenza e la gestione è stata affidata allo scrivente Consorzio, a norma della Convenzione rep. 4008 del 23.02.2015.

Nell'ambito dei lavori oggetto di questa analisi è prevista l'impermeabilizzazione dell'alveo del canale senza alcuna modifica alla morfologia dell'alveo. Verranno inoltre realizzate opere di presa funzionali alle nuove infrastrutture che non differiranno dai manufatti attualmente presenti sull'asta del Canale.

**Le nuove opere non contemplano la realizzazione di nuovi edifici entro i 30 metri dal ciglio di scarpa esterno del canale Naviglio Zanelli.**

### ***La condotta di risalita***

La condotta di risalita, al servizio del vano tecnico di pompaggio "Boncellino", verrà posata nelle fasce di rispetto del canale consortile Fosso Vecchio.

### 3.1.2 VANO TECNICO VALLETTA

Si riportano di seguito i vincoli definiti dal C.U.T sull'area destinata all'esecuzione del vano tecnico di pompaggio "Valletta".




Figura 12

Si riporta di seguito l'elenco dei vincoli cui soggiace l'area di sedime del vano tecnico:

- Reticolo principale – alluvioni poco frequenti;
- Reticolo secondario – alluvioni frequenti;
- Sede stradale e relativa fascia di rispetto;
- Aree soggette a rischio sismico;
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
- Area a basso rischio archeologico;

In riferimento a quanto sopra riportato, si precisa che dal punto di vista della normativa sismica, verranno rispettate le prescrizioni della normativa vigente. Le opere saranno resilienti in relazione alla possibilità di alluvione. In relazione al rischio archeologico verranno eseguiti sondaggi preventivi in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

Dall'analisi del P.S.C, emerge come il territorio sul quale sorgerà il vano tecnico ricada interamente nell'**ambito agricolo ad alta vocazione produttiva**.

Si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa vigente:

Art. 5.10 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione

1. Nel territorio rurale il P.S.C, il R.U.E e il P.O.C perseguono i seguenti obiettivi:

- equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio e con i programmi di adeguamento della rete dei canali di bonifica da parte dei rispettivi Consorzi;
- tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
- sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
- riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- l'efficienza delle reti infrastrutturali, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

2. Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, individua nei territori dei Comuni dell'Unione come due tipo di ambiti agricoli:

- a) l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000;
- b) l'ambito agricolo periurbano di cui all'art. A-20. della L.R. 20/2000;

3. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

- a) le aree di valore naturale ed ambientale soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui alla Scheda dei Vincoli;
- b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive;
- c) le aree non agricole (e relativi edifici) specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili;
- d) i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali;
- e) i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche (ad es. cimiteri, depuratori, discariche e aeroporto);
- f) le aree destinate ad attività ricreative, ristorative e di agriturismo;
- g) i pozzi esplorativi per la ricerca, per produzione e per deposito di idrocarburi di cui all'art.3.4.10.

A seguito di un'analisi di maggiore dettaglio, il R.U.E potrà effettuare un'individuazione più dettagliata dei nuclei abitati rurali di maggiore consistenza di cui alla lettera d).

**È chiaro come, rispetto agli obiettivi del PSC, confermati anche dal RUE, il progetto in analisi sia perfettamente convergente.**

**Si evidenzia la necessità di indicare nella Carta Unica dei Vincoli (C.U.T) le aree che restano allagate permanentemente come "laghi e specchi d'acqua".**

### 3.1.3 VANO TECNICO BONCELLINO

Si riportano di seguito i vincoli esistenti nell'area destinata all'esecuzione del vano tecnico di pompaggio" Boncellino".




Figura 13

Si riporta di seguito l'elenco dei vincoli cui soggiace l'area di sedime del vano tecnico:

- Reticolo principale – alluvioni poco frequenti;
- Reticolo secondario – alluvioni poco frequenti;
- Sede stradale e relativa fascia di rispetto;
- Aree soggette a rischio sismico;

Si rimanda a quanto sopra esposto per il vano tecnico Valletta, anche con riferimento al P.S.C e al R.U.E.



### 3.2 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E)

Si prosegue poi all'analisi del RUE. L'elemento maggiormente caratterizzante è il territorio rurale, sul quale le opere di questo progetto insistono. Di seguito una disamina degli articoli che ne definiscono le peculiarità e i vincoli.




Figura 14

Art. 4.6.1 – Articolazione del territorio rurale

1. Nella Tav 1 del RUE è riportata l'articolazione del territorio rurale in due tipi di ambiti come definita dal PSC:

1) l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000;

2) l'ambito agricolo periurbano (presente solo nei comuni di Lugo, Alfonsine e Cotignola e non negli altri comuni).

2. Nel territorio rurale il RUE individua:

a) i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali;

b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive;

c) le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili;

d) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche: cimiteri, depuratori, discariche;

e) le aree di valore naturale ed ambientale e le aree naturali protette soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui alla Scheda dei Vincoli;

f) le aree destinate ad attività ricreative, ristorative e di agriturismo;

g) i pozzi esplorativi per la ricerca, per produzione e per deposito di idrocarburi di cui all'art.3.4.10.

Sono inoltre riportate le ulteriori individuazioni di elementi o complessi non agricoli che siano stati previsti in sede di P.O.C nei limiti di quanto consentito dal P.S.C, una volta realizzati.

Da tale art. 4.6.1 si evince che gli impianti di progetto si collocano all'interno del punto d).

Il R.U.E all'art. 4.6.2 individua altri gli usi consentiti in questo tipo di territorio e rimanda all'art 4.6.11 di seguito riportato:

Art. 4.6.11 – Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile (f6); impianti per l'ambiente (f4); campi attrezzati per la sosta dei nomadi (f9); Reti tecnologiche e relativi impianti (f3).

In relazione all'uso f6 (servizi tecnici della pubblica amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile e simili), all'uso f4 (discariche, impianti di depurazione e simili), all'uso f9 (soggiorno temporaneo con abitazioni mobili per nomadi) e f3 (Reti tecnologiche e relativi impianti) sono ammissibili per intervento edilizio diretto esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti e attrezzature preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro eventuale intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, deve essere programmato nel P.O.C sulla base delle condizioni definite nel P.S.C.

**Le attività previste dal Consorzio di Bonifica, con il progetto che interessa i comuni di Cotignola e Bagnacavallo per irrigazione in pressione e cassa di espansione del Fosso Vecchio, sono compatibili con le funzioni ammesse in ambito agricolo.**

**Si chiarifica che non è prevista alcuna variante al R.U.E sia per quanto concerne le opere irrigue sia per la localizzazione della cassa di espansione del Fosso Vecchio, dove permane l'area ad uso agricolo.**

Dall'analisi delle tavole relative all'areale di progetto, emergono gli elementi sotto riportati:

- Aree attrezzate per attività ricreative, sportive e turistiche in ambito rurale (art.4.6.7);
- ASP1.1 - Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente manifatturiere (art 4.4.2);
- ASP1.2 - Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente commerciali e terziarie (art 4.4.3);
- Allevamenti con possibilità di ampliamento (art.4.7.6);
- Nuclei residenziali in ambito rurale (art.4.6.5);
- AUC.7 - Ambiti consolidati non edificati, con presenze significative di verde privato (art. 4.2.7);

Dall'analisi sopra esposta, particolare attenzione è da rivolgere alle fasce di rispetto relative alle infrastrutture lineari e agli impianti ed in particolare di cimiteri, elettrodotti e metanodotti. In tal senso, sarà cura del Consorzio di bonifica ossequiare i vincoli ad esse relativi.

Relativamente alla fascia di rispetto relative alle infrastrutture lineari e agli impianti, si sottolinea come la posa di condotte interrate sia ammessa da quanto previsto dall'art. 3.7 del R.U.E, di seguito riportato:

### **Art. 3.7 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti**

1. **Fasce di rispetto stradale.** Il R.U.E deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del R.U.E, della classificazione transitoria di cui all'articolo precedente e delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione. Le fasce sono individuate nel R.U.E in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo.

La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte in caso di ampliamento/potenziamento secondo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dell'art. 11. 5 del P.T.C.P, ossia:

- strade di tipo A di cui al comma 2 dell'art. 3.4: m. 70;

- strade di tipo B di cui al comma 3 dell'art. 3.4: per i tratti che ai sensi del PSC siano da consolidare o potenziare in sede: m. 50; per i tratti di cui, ai sensi del PSC si preveda in seguito la sostituzione e il declassamento: m. 40;

- strade di tipo C di cui al comma 4 dell'art. 3.4: per i tratti che ai sensi del PSC siano da consolidare o potenziare in sede: m. 40; per i tratti di cui, ai sensi del PSC si preveda in seguito la sostituzione e il declassamento: m. 30;

- strade di tipo C di cui al comma 5 dell'art. 3.4: m.30;

- altre strade provinciali e comunali: m.20.

2. In caso di:

- approvazione della classificazione definitiva delle strade da parte degli organi competenti;
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati;
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti;

Le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel R.U.E con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

3. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il R.U.E, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo gli usi ammessi e gli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto e gli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un P.U.A. Il R.U.E detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

*3.bis* Nelle nuove previsioni urbanistiche, ai sensi dell'art.20 del Piano di Risanamento Qualità dell'Aria, non potranno essere edificati nuovi insediamenti abitativi, scolastici o sanitari, a distanze inferiori alle seguenti:

- m.50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base d'interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGU come strade di scorrimento;

- m. 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come autostrade o "grande rete" di interesse nazionale/regionale.

**4. Fasce di rispetto ferroviario.** Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto ferroviario; esse vanno evidenziate sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dalla più vicina rotaia. Nelle fasce di rispetto ferroviario si applicano le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753 ed al D.M. 03/08/1981. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, può dettare disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili.

**5. Elettrodotti e relative distanze di rispetto.** Il PSC individua gli elettrodotti di alta tensione e al loro contorno una fascia di attenzione di tipo cautelativo ai fini della successiva identificazione delle rispettive fasce di rispetto. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia la rete degli elettrodotti ad alta e media tensione, nonché i nuovi elettrodotti ad alta tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore, ai fini della definizione delle relative fasce di rispetto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28/05/2008 e successive modificazioni.

6. Le fasce di rispetto o di attenzione individuate graficamente nelle cartografie del RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia; le modifiche sono recepite con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici.

7. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità.

8. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del P.T.C.P. Nel caso di realizzazione di nuovi elettrodotti all'interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.4), nelle Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.6) e nelle Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche (artt. 2.17bis, 2.17ter) è necessario presentare un progetto di inserimento e mitigazione paesaggistica, corredato da un attento studio paesaggistico che prenda in considerazione gli elementi di sensibilità ambientale e percettiva del territorio.

**9. Depuratori e relativa fascia di rispetto.** Nella Tav. 3 del PSC sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro

della fascia di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

**10 Cimiteri e relativa fascia di rispetto.** Nella Tav. 3 del PSC sono individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

**11. Gasdotti e relative fasce di rispetto.** Nella Tav. 3 del PSC è indicata una fascia di attenzione di tipo cautelativo ai fini della successiva identificazione delle rispettive fasce di rispetto dei principali gasdotti esistenti e di progetto che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.

## **12. Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari ed agli impianti**

**Acque pubbliche e Canali di Bonifica.** Per una fascia della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368 e s. m. e i., al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all'art. 16 bis, della L.R. 19/12/2002, n. 37 e s. m. e i., "Disposizioni regionali in materia di espropri" e al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n°7 e quelle degli specifici regolamenti emanati dai Consorzi di bonifica competenti per territorio.

In sede di R.U.E possono essere prescritte fasce di rispetto più ampie di quelle derivanti dalle disposizioni di legge suddette.

Per i canali ricadenti nell'ambito del bacino del Reno alle opere di attraversamento dei canali di bonifica, o che interagiscono con essi, si applicano le disposizioni contenute nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologia delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno".

### **Art. 3.4 Classificazione delle strade**

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. In attesa

di tale classificazione, il R.U.E e il P.O.C devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione stabilita dal P.S.C;

2. Sono autostrade - Tipo A: l'autostrada A-14, ivi compresa la bretella A-14 bis liberalizzata;

3. Sono strade extraurbane primarie - Tipo B: (non presenti);

4. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C: i tratti esistenti e di progetto, esterni ai centri abitati, delle strade classificate come "rete di base di interesse regionale": ossia la S.P 8 Naviglio e la nuova sede di previsione della S.P. S. Vitale SP253;

5. Sono pure strade extraurbane secondarie - Tipo C: i tratti esistenti e di progetto, esterni ai centri abitati, delle strade classificate nella Tav. 1 del P.S.C come viabilità secondaria "di rilievo interprovinciale e provinciale", ossia le S.P 7, 20 e 95. Infine sono strade extraurbane secondarie - Tipo C i tratti esterni ai centri abitati delle strade S. P19, S. P61, S. P108, nonché della S. P31 fino alla realizzazione della nuova sede della S. Vitale e delle opere ad essa connesse;

6. Sono strade extraurbane locali - Tipo F - tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti e di progetto al di fuori dei centri abitati.

Si riporta in merito quanto previsto dal capo 3.4 del RUE.

## **CAPO 3.4 – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI**

### **Art. 3.4.1 – Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo**

1. Le Aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognature, ecc.) devono richiedere preventiva **Concessione al Comune** per l'uso del sottosuolo pubblico e trasmettere le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti dopo i lavori all'ufficio comunale preposto.

2. La Concessione di cui al comma 1 si intende accolta qualora entro 60 giorni dalla domanda non sia stato comunicato un formale diniego.

3. Tali interventi sono soggetti comunque alle disposizioni del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché i criteri di determinazione ed applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.

### **Art. 3.4.2 - Elettrodotti e relative norme di tutela**

1. La determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n. 156. L'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere

comunicata dal proprietario/gestore dell'impianto, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del D.M. 29/05/2008.

2. Alle fasce di rispetto deve attribuirsi l'obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 (art. 4).

3. All'interno delle fasce di rispetto come sopra individuate, gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008.

4. In particolare **non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, quali le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzate, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.**

5. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.

6. **Nelle more della comunicazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto da parte dei proprietari/gestori, nelle tavole di RUE è rappresentata una "fascia di attenzione" al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi.**

7. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate "fasce di attenzione" in quanto non leggibili alla scala della cartografia di RUE. Parimenti non sono indicate fasce di riferimento attorno alle cabine primarie in quanto, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo, ed è l'ente gestore che deve comunicare le relative fasce di rispetto.

8. **Le "fasce di attenzione" sono individuate, in relazione alle tipologie standard di impianti, esse devono considerarsi come zone all'interno delle quali, in caso di intervento edilizio o di cambio d'uso che non siano compatibili con le limitazioni riguardanti le fasce di rispetto, il committente deve richiedere all'ente gestore l'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento.**

9. Le "fasce di attenzione" individuate graficamente nelle tavole del R.U.E decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al R.U.E.



### **Art. 3.4.7 – Canali di bonifica e Canale Emiliano Romagnolo**

1. Al di fuori dei corsi d'acqua il cui alveo e la cui fascia di tutela fluviale sono cartografati nella Tav.2 del PSC e che sono disciplinati dalle norme di tutela di cui agli artt. 2.2 e 2.3 del P.S.C in conformità alla pianificazione di Bacino, per i restanti canali di bonifica minori si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n. 368, al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all'art. 16 bis, della L.R. 19/12/2002, n. 37., "Disposizioni regionali in materia di espropri" e al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n°7, e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi di dette disposizioni "Nessuno può eseguire opere nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici, canali di proprietà demaniale" senza il permesso dell'Autorità competente;

2. In particolare, fuori dal territorio urbanizzato si applicano le seguenti distanze di rispetto a partire dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine:

- m. 10 per i nuovi edifici e per scavi;
- m. 5 per le recinzioni e le piantumazioni di alberi o arbusti;
- m. 5 per le operazioni di aratura;
- m. 4 per la posa di qualsivoglia conduttura lineare interrata parallela al canale;
- m. 10 per il posizionamento di linee elettriche aeree.

3. Gli attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un'altezza libera di m. 10 per tutta la larghezza della fascia di rispetto in edificabile.

4. Qualsiasi opera che vada a modificare la morfologia del canale o la morfologia del suolo nelle fasce di rispetto è subordinata al parere favorevole del Consorzio di bonifica competente. In particolare, la realizzazione di opere di tombamento parziale deve garantire quanto meno il mantenimento della sezione idraulica del canale, fatte salve eventuali prescrizioni di un sezionamento maggiore da parte del Consorzio di bonifica competente.

5. In particolare per tutte le opere di nuova realizzazione poste nelle fasce di rispetto dei canali di scolo di competenza del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si richiamano le disposizioni del "Regolamento per le concessioni precarie e le licenze" approvato dal Consorzio con Delibera n° 11 del 24/06/1996 e s.m.i..

Per quanto riguarda il rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti, sarà cura del Consorzio recepire ed attenersi ai vincoli rilasciati dagli enti gestori delle infrastrutture (E-DISTRIBUZIONE, SNAM RETE GAS, HERA spa, ITALGAS, TELECOM, ROMAGNA ACQUE, COMANDO MILITARE, AUTOSTRADE PER L'ITALIA, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIOE, REGIONE EMILIA ROMAGNA VIPSA, REGIONE EMILIA ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E AMMINISTRAZIONI LOCALI). Si precisa che l'ente gestore del reticolo idrografico secondario è il Consorzio di Bonifica stesso.

Con riferimento ai cimiteri, si riporta la relativa normativa:

### **Articolo 3.2.1- Cimiteri**

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L'uso ammesso è f7; è ammessa inoltre l'uso b10.3 nonché l'uso b9 limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico). 2. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici: - H max = m. 10,00 per i colombai, e = m. 5,00 per le tombe di famiglia salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore. Art. 3.2.2 – Fasce di rispetto cimiteriale 1. Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell'Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e sono individuate nella Tavola dei Vincoli;

2. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici. È ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici. 3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni relative all'ambito o sub-ambito in cui ricadono, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente. Possono anche essere interessati da interventi di ampliamento una tantum, nella misura massima del 10% del volume della sagoma netta fuori terra, qualora consenti.

Le opere oggetto di questo progetto saranno conformi rispetto ai vincoli normativi.

### 3.3 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C)

Procedendo con l'analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriali, di seguito si propone la tavola relativa al P.S.C.




Figura 15

L'areale interessato dal progetto ricade interamente in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, definita ex art A 19 della L.R 20/2000.

Dal P.T.C.P della Provincia di Ravenna, tali ambiti vengono definiti come di seguito riportato:

#### **Art. 10.8 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola**

1.(l) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad

alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono comunque essere presenti aree di valore naturale e ambientale.

2.(D) In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

3.(I) In tali ambiti operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché di norma non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.

4.(D) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove funzioni urbane sarà ammessa nella misura strettamente indispensabile in relazione all'assenza di alternative tecnicamente valide.

5.(I) Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a limitare i conflitti tra le attività proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.

In tal senso, il P.S.C, a norma dell'art. 5.10 attribuisce questi obiettivi per il territorio rurale:

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio e con i programmi di adeguamento della rete dei canali di bonifica da parte dei rispettivi Consorzi;
- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali

compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;

- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- l'efficienza delle reti infrastrutturali, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

**È evidente che gli obiettivi prefissi da questo strumento urbanistico collimano con la finalità dell'opera in progetto.**

Dall'analisi della cartografia sopra proposta emergono i seguenti temi:

***Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (art.5.10) e Ambito agricolo periurbano (art.5.10)***

**Art. 5.10 Obiettivi del P.S.C per il territorio rurale e sua articolazione**

1. Nel territorio rurale il P.S.C, il R.U.E e il P.O.C perseguono i seguenti obiettivi:

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio e con i programmi di adeguamento della rete dei canali di Bonifica ad opera dei relativi Consorzi;
- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;

- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;

- l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

2. Il P.S.C, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, classifica la gran parte del territorio rurale del comune come ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000; alcune limitate porzioni vengono classificate come ambito agricolo perturbano di cui all'art. A-20. della L.R. 20/2000.

3. Il P.S.C individua inoltre nel territorio rurale:

a) le aree di valore naturale ed ambientale soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II.

b) gli impianti produttivi secondari sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive;

c) le aree non agricole (e relativi edifici) specificamente destinate ad attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili;

- Percorso ciclabile extraurbano esistente e di progetto;
- Siepi (art.3.3);
- Rete di base di interesse regionale;
- Corridoio per la rete di base di interesse regionale di previsione (art.3.5);

### **Art. 3.3.3 – Corridoi di salvaguardia infrastrutturale**

1. Il P.S.C individua nella Tav. 4 dei "Corridoi di salvaguardia infrastrutturale di larghezza definita ai sensi dell'art. 11 .5 del P.T.C.P, ossia, in linea di massima e salvo specifici vincoli fisici o ambientali:

- m. 150 per i tratti classificati come "grande rete di interesse regionale-nazionale";

- m. 120 per i tratti classificati come "rete di base di interesse regionale";

- m. 100 per i tratti classificati come "viabilità secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale".

2. I corridoi di salvaguardia di cui al comma precedente non sono soggetti a vincoli di inedificabilità o preordinati all'esproprio. Tuttavia, per gli interventi edilizi di nuova costruzione (NC) o di demolizione e ricostruzione (DR) ammessi ai sensi del Capo 4.7 in relazione allo svolgimento delle attività agricole, all'interno di tali fasce si applicano le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di nuovi centri aziendali agricoli, di cui all'art. 4.7., in unità aziendali che ne siano del tutto sprovviste;

- nei centri aziendali esistenti, eventuali nuovi edifici non abitativi devono essere collocati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti del medesimo centro aziendale;

- nei centri aziendali esistenti, eventuali nuovi edifici ad uso abitativo devono essere collocati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale;

Inoltre, l'areale oggetto di questo progetto riguarda:

- ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione di rilievo sovracomunale "strategici" (SS), "consolidati" (SC) o di rilievo comunale (C) (art. 5.4);
- ASP2 - Nuovi potenziali ambiti specializzati per attività produttive: sovracomunali "strategici" (SS), "consolidati" (SC) o comunali (C) (art. 5.7).

Sia nei confronti delle infrastrutture e degli insediamenti di diversa tipologia realizzati che per quelli di previsione, l'intervento oggetto di questa analisi si pone nel pieno rispetto dei vincoli normativi dettati dagli articoli sopra esposti, oltre ad essere uno strumento di valorizzazione dell'ambito agricolo ad alta vocazione agricola caratterizzante tutta l'area di progetto.

### **3.4 PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C)**

Contestualmente al progetto è prevista una variante alla pianificazione circa il Piano Operativo Comunale prevedendo un'approvazione di specifico P.O.C di Opera Pubblica per la localizzazione dei vincoli di esproprio o apposizione di servitù perpetue.

La documentazione necessaria all'approvazione di P.O.C di Opera di interesse pubblico prevede:

- Piano particellare di esproprio (Vedi Allegati);
- Relazione geologica geotecnica;

In merito alla documentazione circa la Valsat il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (G.U.n. 88 del 14 aprile 2006) al Comma 12 dell'art art 6 prevede che:

“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.

Pertanto essendo tale progetto sottoposto ad un procedimento di V.I.A si sostiene non necessaria la redazione di Valsat.



## **4 LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 4 "DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI"**

Le opere previste in progetto constano nell'efficientamento della distribuzione irrigua in un'area già servita dalla rete di canali consorziali ad uso promiscuo che sarà sostituita da una rete irrigua tubata interrata. Non si avrà quindi una modifica del territorio dal punto di vista irriguo ma l'efficientamento di una pratica già in essere.

A servizio delle opere irrigue saranno realizzate vasche di disconnessione idraulica connesse al funzionamento delle centrali di pompaggio.

Saranno inoltre realizzate opere minori quali uno sfioratore e porzioni di argini che permetteranno poi la piena funzionalità e la protezione dall'allagamento delle aree limitrofe, di quella che è già una cassa di laminazione "naturale", come purtroppo è stato possibile verificare nelle alluvioni del 2015 e del 1996, essendo questa già racchiusa tra il Canale Naviglio Zanelli a ovest, il Fosso Vecchio a est, lo scolo consorziale Fossette Riunite a sud e la via Viazza Nuova, tutti già più alti rispetto al piano campagna.

Oggetto della presente valutazione di impatto ambientale sarà viceversa la costruzione del lago atto allo stoccaggio permanente di acqua per far fronte a periodi siccitosi, delle dimensioni di circa 500.000 mc. che per tipologia potrebbe ricadere nella voce A.1. 4) "Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati;" dell'allegato A della LR 4/2018.

## **5 IMPATTO DEL CANTIERE SULL'AMBIENTE NATURALE**

Si analizza in questo capitolo l'impatto in fase di realizzazione dell'opera, considerando l'impatto del cantiere relativo alla realizzazione della rete tubata, delle centrali di pompaggio Boncellino e Valletta, dei laghi e degli argini.

Il cantiere avrà la durata di 24 mesi; il movimento di mezzi pesanti sulle strade sarà molto limitato, poiché tutte le condotte saranno trasportabili con un numero limitato di carichi e comunque entro i primi mesi di lavorazioni mentre tutti i terreni scavati per la realizzazione dei laghi saranno utilizzati per la realizzazione degli argini all'interno della stessa area o trasportati in aree limitrofe (1 Km) per lo stendimento su terreni agricoli a giacitura depressa.

I mezzi d'opera opereranno sempre in campagna, lungo il tracciato delle condotte e all'interno dell'area della cassa di laminazione. Negli oneri per la sicurezza sono comunque compresi alcuni accorgimenti utili a limitare la formazione di polveri mediante bagnatura e pulizia delle strade. I mezzi d'opera e le attrezzature dovranno essere omologati e puntualmente revisionati con l'ulteriore garanzia di rispettare i limiti di legge, anche in materia di emissioni acustiche. L'impresa appaltatrice

avrà comunque l'obbligo di lavorare sempre in orario diurno, e, considerando i tracciati delle condotte, generalmente in aree lontane da edifici abitati e da recettori sensibili. Visti gli accorgimenti sopra riportati, si può considerare un impatto acustico praticamente nullo per il cantiere.

## **6 CONCLUSIONI**

Dall'analisi dettagliata degli strumenti di pianificazione territoriali sopra esposta emerge la sostanziale compatibilità tra le opere di progetto ed i vincoli insistenti sul territorio.

La realizzazione delle opere in progetto non comporta infatti impatti significativi sulla morfologia del paesaggio, trattandosi di posa di condotte interrato in un'area tipicamente agricola e già strutturata dal punto di vista irriguo e dell'efficientamento di una cassa di laminazione "naturale" che sarà completata con opere idrauliche, utili alla sua piena funzionalità, e realizzazione di argini come quelli già presenti e che già ora caratterizzano il paesaggio. Verranno quindi rispettati i vincoli paesaggistico ambientali relativi alle aree ed agli elementi tutelati.

Le opere in argomento vanno ad interessare solo in minima parte i paleodossi ed i dossi vincolati. A tal proposito si sottolinea che la posa delle condotte interrato non riduce la funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene. Gli scavi verranno eseguiti in trincea e avranno una larghezza massima di 80 cm e una profondità compresa tra 1 e 2 metri sul tracciato di posa delle condotte. Il terreno scavato, anche per la realizzazione dei vani tecnici di pompaggio e delle relative infrastrutture di connessione con la rete tubata sarà successivamente utilizzato per l'allettamento delle condotte e per la chiusura della stessa trincea di posa. Il rinterro non darà luogo ad alcuna modifica delle quote del piano campagna né allo spostamento di terreno.

Per quanto riguarda invece le tutele delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico, si consideri che si procederà ai sensi del disposto dell'art.25 comma1 della legge 50/2016.

Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico (art.2.17 P.S.C), intersecanti i tracciati della rete tubata in pressione, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 31/2017 per gli elementi ricadenti in categoria A.-.15, all'interno della quale ricadono le reti irrigue e i gruppi di consegna all'utenza, emergenti dal piano campagna per un'altezza inferiore ai 40 centimetri che restano pertanto esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Nell'intervento del vano tecnico di pompaggio denominato "Valletta" vengono interessate aree sottoposte a vincolo come le alberature ivi cresciute che risultano classificate come aree soggette a vincolo paesaggistico (AP01) e come "sistema delle aree forestali" (AP02).

L'opera in progetto non intersecherà elementi o evidenze puntuali tutelate quali alberi monumentali e immobili.

L'area oggetto della distribuzione irrigua interseca il tracciato del Canale Naviglio Zanelli e si rispetteranno i vincoli declinati per questo elemento di tutela.

Dal punto di vista della protezione idraulica del territorio, si sottolinea che le opere di progetto constano, *in primis*, in una cassa di laminazione che andrà a completare la funzionalità idraulica delle infrastrutture di protezione idraulica del territorio. Per quanto riguarda la posa delle condotte irrigue, questa non altererà le infrastrutture di protezione idraulica del territorio, sia nel loro stato attuale sia in fase di pianificazione di progetto. A tal proposito si rammenta che il Consorzio di bonifica stesso è l'ente competente della gestione del reticolo secondario di bonifica.

A conclusione di questa analisi si vuole sottolineare come le opere oggetto di questo progetto si configurino quali infrastrutture funzionali alla conservazione dei caratteri distintivi del paesaggio all'interno del quale esse si inseriscono; la distribuzione di acqua irrigua tramite condotte interrato rappresenta infatti oltre a una indubbia misura di efficientamento di utilizzo della risorsa idrica, anche una infrastruttura a basso impatto sulla morfologia del territorio.